

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

(L.247/12, D.M 70/16, D.M. 17/2018)

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 21/10/2024

- CAPO I -

Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati

art. 1

Il/La laureato/a in Giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto/a a svolgere un periodo di tirocinio professionale a contenuto teorico e pratico della durata di diciotto mesi, che costituisce, altresì, condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

art. 2

La domanda di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati deve essere presentata alla Segreteria dell'Ordine, allegando i documenti di cui all'elenco disponibile presso la sede dell'Ordine e nel relativo sito internet.

art. 3

L'ammissione al tirocinio professionale è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, previo esame della domanda e della documentazione di cui all'art. 2, non oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il Consiglio, ove vengano rilevate ragioni che possano giustificare il diniego di iscrizione dovrà prima provvedere, dandone comunicazione scritta all'interessato/a a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec, concedendo termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della stessa per eventuali osservazioni. L'interessato/a potrà chiedere, entro il medesimo termine, di essere sentito/a personalmente. In tali casi, il termine di cui al comma 1 è sospeso sino al ricevimento delle eventuali osservazioni o, per il caso in cui il/la tirocinante ne abbia fatto richiesta, fino al completamento dell'eventuale sua audizione.

Avverso la delibera di diniego dell'iscrizione, l'interessato/a può, entro 30 giorni dalla notificazione, presentare ricorso al CNF.

art. 4

Il/La laureato/a in Giurisprudenza che intenda richiedere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, qualora svolga un'attività lavorativa subordinata pubblica o privata, in via continuativa od occasionale, dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine al momento della domanda di iscrizione, specificando il tipo di attività lavorativa, l'orario di lavoro o l'impegno temporale che l'attività comporta, il datore di lavoro ovvero il referente in un eventuale rapporto di collaborazione o di società, dichiarando sotto la propria personale responsabilità l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi. Il/La praticante dovrà, altresì, comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative, nonché eventuali mutamenti delle modalità e degli orari di svolgimento delle medesime.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di verificare, eventualmente previa richiesta di chiarimento e/o di integrazione della documentazione anche al datore di lavoro o equiparato, la compatibilità dell'attività lavorativa con il corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio professionale.

Nel caso in cui il Consiglio non ritenga compatibile lo svolgimento dell'attività lavorativa con il tirocinio professionale, potrà rifiutare l'iscrizione o disporre la cancellazione del/la praticante già iscritto/a.

- CAPO II -

Modalità e svolgimento del tirocinio

art. 5

Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e con rigorosa osservanza del segreto professionale.

art. 6

Il tirocinio professionale si articola in tre distinte attività:

a) la frequenza di uno studio professionale per almeno 20 ore settimanali (*12 per il praticante iscritto alla pratica anticipata*);

b) la partecipazione ad almeno venti udienze per semestre (*dieci per il praticante iscritto alla pratica anticipata*);

c) la frequenza obbligatoria e con profitto di un corso di formazione professionale della durata di mesi diciotto di cui all'art 43 D.lgs 247/2012 e del D.M. n. 17/18, salvo le deroghe parziali, ove espressamente previste dalla legge e dai regolamenti, per i corsi di specializzazione.*

(*Con parere reso in data 4 giugno 2024 il C.N.F ha previsto l'obbligatorietà della frequentazione di un semestre di formazione professionale anche per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione presso le SSPL – Scuole di specializzazioni legali- dopo il 1 aprile 2022; l'obbligo decorre dal momento dell'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati).

art. 7

Lo svolgimento del tirocinio è documentato dal "*libretto del tirocinio*", che viene consegnato dal Consiglio dell'Ordine dopo l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati ed in cui dovranno essere indicate tutte le attività svolte durante il periodo di pratica.

Nel libretto di tirocinio il/la praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre per la durata di 18 mesi, decorrenti dalla data della delibera di iscrizione nel Registro Speciale.

Nel caso in cui il/la tirocinante sostituisca un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, l'annotazione nel libretto dell'attività svolta è limitata a quello presso lo studio.

art. 8

Il libretto del tirocinio viene suddiviso per semestri e dovrà, per ogni semestre, essere compilato con i seguenti tre tipi di annotazioni:

a) le udienze, escluse quelle di mero rinvio, a cui il/la praticante ha assistito - in numero non inferiore a 20 per semestre (*10 per il/la praticante iscritto/a alla pratica anticipata*).

b) gli atti alla cui redazione, il/la praticante ha partecipato - in numero non inferiore a 10 per semestre (*cinque per il/la praticante iscritto/a alla pratica anticipata*);

c) le questioni giuridiche - in numero minimo di 2 per semestre - di maggior interesse alla cui trattazione il/la praticante ha assistito o collaborato (*1 per il/la praticante*

iscritto/a alla pratica anticipata).

Il Consiglio dell'Ordine potrà chiedere al/alla praticante di produrre copia - debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale - degli atti indicati nel libretto nonchè dei verbali delle udienze alle quali il/la praticante ha assistito o partecipato.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due Avvocati contemporaneamente, nel caso si presuma che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al/alla praticante una sufficiente offerta formativa.

La veridicità delle annotazioni contenute nel libretto del tirocinio viene attestata dall'avvocato presso il cui studio il/la praticante svolge il tirocinio, mediante apposizione della sua sottoscrizione alla fine di ogni semestre.

art. 9

Il libretto del tirocinio, completato in ogni sua parte, dovrà essere depositato in Segreteria nel termine di 30 giorni dalla scadenza del semestre per la convalida da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine convalida il semestre, previa disamina del libretto, verifica della completezza delle annotazioni, nonchè della regolarità formale della compilazione e degli adempimenti richiesti, secondo quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme di legge e potrà procedere ad ogni verifica ritenuta opportuna.

Qualora la compilazione non avvenga entro il termine suddetto, il/la praticante dovrà presentare istanza corredata da idonea documentazione, in merito ai motivi del ritardo che verranno valutati dal Consiglio.

In caso di mancata compilazione del libretto, non giustificata, il semestre non sarà convalidato e quindi il/la praticante non potrà usufruirne ai fini del compimento del tirocinio professionale.

L'indicazione da parte del/la praticante di circostanze non corrispondenti al vero, sia nel libretto del tirocinio che in altre relazioni o comunicazioni, comporta il diniego o la revoca della convalida e sarà oggetto di valutazione disciplinare. L'avvocato presso il quale il/la praticante svolge la pratica è tenuto a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute nel libretto del tirocinio, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre.

L'attestazione con firma da parte del *dominus* sul libretto o in altre relazioni o comunicazioni che riguardino il praticante non corrispondenti al vero, costituisce oggetto di valutazione disciplinare a norma del vigente Codice Deontologico.

art. 10

Al termine del primo anno di pratica il/la praticante dovrà presentare una relazione finale. Tale relazione dovrà riguardare l'attività compiuta, presso lo studio, di partecipazione ed assistenza alla redazione di atti e/o di pareri, allo studio di questioni giuridiche nonché di preparazione alle udienze, qualora si tratti di studio ed approfondimento di questioni processuali.

La relazione dovrà recare le sottoscrizioni del/la praticante.

La mancata sottoscrizione da parte del *dominus* presso il quale l'attività è stata svolta, sarà considerata quale mancanza di attestazione della veridicità della stessa e, quindi, valutata ai fini del corretto e regolare svolgimento della pratica.

- CAPO III -

Il tirocinio all'interno dello studio professionale

art. 11

L'avvocato che intenda accogliere praticanti presso il proprio studio deve essere iscritto al Foro di Reggio Emilia*, avere un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno cinque anni ed essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi.

L'avvocato non potrà accogliere praticanti presso il suo studio in un numero superiore a due contemporaneamente, salva autorizzazione dell'Ordine rilasciata nel rispetto delle disposizioni vigenti.

*(*Con parere reso in data 12 dicembre 2018 n.2017 il C.N.F. ha stabilito che il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna può essere svolto dal praticante iscritto in qualsiasi Registro del Distretto, indipendentemente dal domicilio professionale, in quanto la competenza territoriale di detta Avvocatura è estesa all'intero Distretto).*

art. 12

Lo svolgimento del tirocinio presso lo studio deve essere svolto sotto il controllo diretto *del dominus* e deve comportare il compimento delle attività proprie della professione.

Il/la praticante deve essere impegnato/a solo per compiti attinenti alla professione legale, senza esclusione dell'attività di cancelleria che, tuttavia, deve considerarsi a compimento e completamento della formazione e non quale attività svolta in via esclusiva.

art. 13

La frequentazione dello studio da parte del/la praticante deve avvenire per almeno 20 ore settimanali oltre al tempo dedicato alle udienze, salvo situazioni specifiche e motivate previamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine.

Il/la praticante che, per comprovate esigenze di studio, personali o di salute, voglia sospendere la frequentazione dello studio, dovrà farne richiesta al Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art 7 comma 4 del D.M 70/2016.

La sospensione della frequenza dallo studio sospende anche il tempo necessario ai fini della convalida del relativo semestre.

Il tirocinio può essere sospeso per un periodo pari o superiore a 6 mesi per accertati motivi di salute, maternità e paternità, di adozione, sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto, nonché dalla necessità di prestare assistenza continuativa a prossimi congiunti o al coniuge affetti da malattia che li rendano non autosufficienti.

La sospensione superiore ad 1 mese ma inferiore a 6 mesi può essere giustificata anche da motivi personali diversi da quelli previsti al comma precedente.

In entrambi i casi il/la praticante interessato/a ad ottenere la sospensione deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni.

Qualora il Consiglio ritenga infondata la domanda, dopo aver sentito l'interessato/a, la rigetta con provvedimento motivato.

In caso di accoglimento il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della domanda.

Cessata la causa di sospensione il /la praticante deve darne immediata comunicazione al Consiglio ed il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità.

La sospensione del tirocinio per oltre 6 mesi, in assenza di uno dei motivi di cui ai commi precedenti, comporta la cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti, secondo quanto disposto dalla legge professionale. E' fatta salva la facoltà di richiedere nuovamente l'iscrizione nel Registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da

parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione. In tal caso il periodo di tirocinio svolto nel periodo antecedente alla sospensione non verrà computato ai fini del periodo complessivo di diciotto mesi.

- CAPO IV -

Il tirocinio professionale nelle udienze

art. 14

Il/La praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 20 per ogni semestre (*dieci per il/la praticante ammesso/a alla pratica anticipata*), con esclusione di quelle in cui non vi sia stata attività di trattazione, come ad es. quelle di mero rinvio o di lettura del dispositivo.

Il/La praticante, in ambito civile, deve partecipare esclusivamente alle udienze in cui il proprio Dominus è in delega (non domiciliatario); in ambito penale può partecipare a qualsiasi udienza, senza che il Dominus sia in delega.

Possono essere computate nel novero delle udienze, quelle davanti al Giudice di Pace (non più di sette al semestre), gli incontri nell'ambito di procedure di risoluzione alternativa della controversia *c.d. ADR* (non più di 7 a semestre), che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione del procedimento di negoziazione assistita; per quanto riguarda le udienze cartolari e quelle da remoto, è necessario dare atto della presenza del/la praticante rispettivamente nelle note scritte o nel verbale di udienza che dovrà essere allegato al libretto al momento del deposito in Segreteria.

Ai fini della convalida del semestre non verrà considerata la partecipazione ad un numero di udienze superiore a 2 per giorno.

art. 15

Nel libretto del tirocinio dovranno essere indicate tutte le udienze cui il/la praticante ha assistito con l'individuazione delle parti, del numero di ruolo del procedimento o del processo e dell'attività compiuta per udienza.

art. 16

Durante le udienze il/la praticante è tenuto/a al rispetto delle norme di deontologia.

Può comparire, purché in possesso dell'abilitazione al patrocinio e nei limiti previsti

dalla legge professionale, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e sotto il suo controllo e responsabilità anche se si tratta di affari non trattati direttamente dallo stesso.

- CAPO V -

Il tirocinio nella scuola di formazione

art. 17

Il/La praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dall'Ordine, ovvero altro corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da Ordini, associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 43 D.lgs 247/2012 e del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, assistendo, nel corso di tre semestri consecutivi, a non meno dell'80% delle ore di lezione programmate.

art. 18

Al termine del terzo semestre di Scuola è prevista una verifica finale del profitto, da parte dei soggetti formatori, con le modalità di cui all'art. 8 del D.M. n.17/2018.

La frequenza ad un numero di ore di lezione inferiore all'ottanta per cento delle ore di lezione di ogni singolo semestre, impedisce l'accesso alla verifica finale.

Il mancato accesso alla verifica finale e/o il suo mancato superamento, secondo le prescrizioni dell'art. 8 del D.M. n. 17/2018, comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di pratica.

Il mancato accesso e/o il mancato superamento della verifica finale, secondo le prescrizioni dell'art. 8 D.M. del n. 17/2018, impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale e della relativa verifica.

art. 19

Ai fini di cui ai precedenti articoli del presente capo è istituita la "Scuola Forense" dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia la cui frequentazione con profitto, secondo le modalità disposte dall' art. 43 del D.lgs n. 247/2012, dal presente regolamento e dal Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, integra il tirocinio forense.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola dovranno avere contenuto teorico-pratico e

comprendere, oltre allo studio delle materie di esame, l'insegnamento del linguaggio giuridico e dell'argomentazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e di ricerca delle fonti, la deontologia, l'etica professionale e la normativa sulla previdenza forense, l'organizzazione e amministrazione dello studio professionale, nonché la previdenza forense. *

*(*c.f.r sul sito le linee guida operative della Scuola Forense di Reggio Emilia aggiornate al parere reso dal C.N.F in data 4 giugno 2024).*

- CAPO VI -

Scuole di Specializzazione

art. 20

Ai fini dello svolgimento della pratica forense, la frequenza dello studio e della Scuola di formazione può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modificazioni.

In tal caso il rilascio del certificato di compiuto tirocinio è subordinato alla presentazione del diploma della Scuola di specializzazione.*

*(*Con parere reso in data 4 giugno 2024 il C.N.F. ha previsto l'obbligatorietà della frequentazione di un semestre di Scuola di Formazione anche per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione presso le SSPL – Scuole di specializzazioni legali – dopo il 1 aprile 2022; l'obbligo decorre dall'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati).*

- CAPO VII -

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari

art. 21

Tirocinio ex art. 44 della L. 247/2012 e D.M. 58/2016

Il/La praticante che voglia svolgere l'attività di praticantato di cui all'art. 44 della Legge professionale forense e del D.M. n.58/2016 presso un ufficio giudiziario compreso nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia, deve:

a) essere iscritto/a al Registro Speciale dei praticanti e avere già svolto 6 mesi di tirocinio presso un avvocato;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.42 ter, secondo comma, lettera g) del regio decreto del 30.1.1942 n, 12.

c) frequentare la Scuola di formazione per mesi diciotto (l'obbligo decorre a far data dall'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati).

L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, con esclusione di quelli avanti i quali il/la praticante avvocato esercita attività professionale, può essere svolta per non più di 12 mesi.

Qualora si tratti di ufficio con sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante deve trasferire la propria iscrizione presso il Collegio dell'Ordine territorialmente competente.

Terminato il periodo di tirocinio, il praticante avvocato redige una relazione sottoscritta dal magistrato affidatario che attesti la veridicità di quanto in essa contenuto e deve essere trasmessa a cura dell'ufficio o in difetto depositata dal praticante al Consiglio dell'Ordine, il quale rilascia il relativo certificato con espressa indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del decreto del D.M. n.58/2016 e dell'ufficio giudiziario ove ha avuto luogo.

art. 22

Tirocinio ex art. art. 73 del D.L. n.69/2013, convertito dalla Legge n.98/2013

Per l'accesso alla professione di avvocato, l'esito positivo del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari di cui all'art. 73 del D.L. n.69/2013, convertito dalla Legge n.98/2013, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

A tal fine, il/la praticante dovrà depositare al Consiglio dell'Ordine la relazione del Magistrato formatore sull'esito del periodo di formazione.

Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica purchè venga svolto:

- per il periodo di diciotto mesi presso un Ufficio Giudiziario tra quelli indicati dal primo comma dell'art.73 del D.L. n.69/2013;
- per il periodo di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati

di Reggio Emilia.

Il periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia potrà essere svolto anche contestualmente al periodo di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, purchè durante tale periodo venga garantita:

- la presenza presso lo studio legale per almeno 20 ore settimanali;
- la partecipazione alle udienze previste dal presente Regolamento;
- la partecipazione alla Scuola Forense di mesi diciotto, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

- CAPO VIII -

Il tirocinio all'estero

art. 23

La pratica professionale può parzialmente svolgersi in altro paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quelle di avvocato, abilitati all'esercizio della professione nel paese di origine.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato ad un semestre previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Il tirocinante, per la durata del tirocinio svolto in altro paese dell'Unione Europea è esonerato nel limite massimo di sei mesi dall'obbligo di frequentare il corso di formazione di cui all'art. 43 legge professionale.

L'iscritto/a al Registro Speciale dei praticanti che intenda svolgere il semestre di pratica all'estero dovrà:

- indicare il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio e la qualifica di quest'ultimo, nonché la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali;
- fornire il consenso scritto del professionista ospitante;
- al termine del semestre svolto all'estero, consegnare al Consiglio dell'Ordine la documentazione idonea a certificare l'effettività dell'attività svolta secondo le norme del Paese ospitante, unitamente alla dichiarazione del professionista straniero che attesti lo

svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione sarà prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata e secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 7, della Legge professionale forense.

- CAPO IX -

Verifica dell'effettività del tirocinio

art. 24

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di verificare l'effettività della pratica professionale da parte di ogni iscritto/a al Registro Speciale dei praticanti, si riserva la facoltà di effettuare controlli individuali, mediante richiesta di documentazione, convocazione e colloquio del praticante.

- CAPO X -

L'abilitazione al patrocinio sostitutivo

art. 25

Decorsi 6 mesi dall'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, il/la praticante può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il suo controllo e responsabilità, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del Pretore rispetto ai quali il *dominus* sia stato nominato difensore di fiducia.

art. 26

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo ed ha durata massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare e a condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Decorso il suddetto termine il praticante - previa convocazione da parte del Consiglio - sarà dichiarato decaduto.

L'abilitazione ha efficacia per una durata massima di 5 anni, ma non potrà protrarsi oltre i sei anni dall'iscrizione nel Registro Speciale Praticanti Avvocati.

La richiesta potrà essere formulata decorsi sei mesi dall'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti, ma non oltre la scadenza dei sei anni decorrenti dalla suddetta iscrizione*.

(*cfr. parere Consiglio Nazionale Forense n. 66 del 20 settembre 2017)

art. 27

Il praticante abilitato al patrocinio - anche dopo aver ottenuto il certificato di compiuto tirocinio - è soggetto all'obbligo della formazione continua, secondo le disposizioni del relativo regolamento n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense, a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione nel relativo registro dei praticanti abilitanti.

In caso di pratica anticipata i sei mesi decorrono dalla data di iscrizione nel Registro Ordinario (*il semestre svolto in anticipo, infatti, non viene computato ai fini dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo*).

- CAPO XI -

Certificato di compiuto tirocinio

art. 28

Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del/la praticante e vaglio dei presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuto tirocinio.

Qualora il Consiglio ritenga di dover negare il rilascio del certificato di compiuto tirocinio comunicherà al/la praticante le ragioni ostative al rilascio e fisserà un termine non inferiore a 30 giorni per svolgere deduzioni, ferma la facoltà per il/la praticante di essere sentito/a prima che il Consiglio dell'Ordine assuma la decisione definitiva.

Dopo il rilascio del certificato di compiuto tirocinio il/la praticante sarà cancellato/a dal Registro Speciale dei praticanti. L'iscrizione può tuttavia permanere su espressa richiesta dell'interessato/a per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

art. 29

In caso di trasferimento presso altro Consiglio dell'Ordine viene rilasciato il certificato con il quale viene attestata la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo risulti compiuto, viene rilasciato il certificato di compiuto tirocinio.

Il/la praticante è ammesso/a a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede d'esame è quello di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

- CAPO XII -

Disposizioni transitorie e finali

art. 30

Dal momento dell'iscrizione il/la praticante deve essere a conoscenza delle disposizioni di legge e di regolamento che regolano il tirocinio professionale ed è tenuto/a all'osservanza del presente regolamento.

Il/la praticante deve essere a conoscenza delle disposizioni di deontologia che regolano la professione, alle quali è soggetto.

art. 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Reggio Emilia, 21 ottobre 2024.
